



Introduzione storica dell'AC diocesana

Informazioni generali sull'Arcidiocesi di Trani-Barletta-Bisceglie e Nazareth

Si estende su una superficie di 701 km² e abbraccia una popolazione di 271.350 abitanti. Sono presenti 60 parrocchie (più una extra: S.Helena in Brasile) nelle quali operano 107 sacerdoti diocesani, 43 sacerdoti religiosi e 16 diaconi permanenti. L'Arcidiocesi –formata dalle città di Trani, Barletta, Bisceglie, Corato, Margherita di Savoia, S.Ferdinando e Trinitapoli- è retta attualmente da Sua Eccellenza Mons. Giovanni Battista Pichierri, ordinario dal gennaio 2000, mentre Vicario generale è Mons. Savino Giannotti.

Informazioni sull'AC Diocesana

L'Azione Cattolica della nostra arcidiocesi vanta una tradizione antica e gloriosa. Attualmente è presente in tutte e 7 le città abbracciando 34 parrocchie. L'AC italiana si rivela presente nella storia della comunità diocesana e in particolare nella storia delle 7 città, in quanto è stata veramente quell'officina dalla quale sono venute fuori coscienze laicali ben formate che hanno fornito il proprio contributo nella costruzione di quel tessuto sociale e civile alla base ancora oggi della vera convivenza democratica. Ciò è stato possibile anche grazie alla testimonianza di importanti personalità non solo laiche ma anche di sacerdoti e vescovi che con il loro bagaglio di umanità, di cultura e di fede, espressioni di una santità vissuta nell'ordinario quotidiano, costituiscono il patrimonio che l'Associazione e la Chiesa diocesana possono vantare e non devono essere assolutamente disperse.

Inizialmente suddivisa in tre associazioni diocesane, di Trani (Corato- Margherita di Savoia - San Ferdinando -Trinitapoli), di Barletta/Canne e di Bisceglie, l'AC è sempre stata generosamente presente quando le vicende politiche ed economiche hanno richiesto l'intervento dei cattolici fra le pieghe della storia esaltando i valori di Patria, Pace e Promozione della vita umana dal suo nascere fino allo spegnersi naturale.

Nel 1986 con l'unificazione delle tre diocesi, grazie anche alla presenza di Mons. Giuseppe Carata 170

prima, e di Mons. Carmelo Cassati dopo, è nata l'AC diocesana portando a compimento quel cammino di unione spirituale e di unità d'intenti che seppure in nuce, in precedenza aveva già visto le prime esperienze. Nasceva così anche, all'indomani dell'unificazione, il Nuovo Regolamento Diocesano (triennio 1992-95) che altro non era la sintesi del nuovo percorso che l'associazione aveva intrapreso e intendeva consolidare. Infatti negli anni '90 e i primi del 3° millennio l'AC diocesana ha scelto il confronto con la storia, uscendo dal Tempio e dandosi una connotazione altamente estroversa. Di fronte alle nuove sfide della cultura e della fede, l'AC ha accettato di confrontarsi all'interno del territorio, promuovendo la missione della "Nuova" evangelizzazione della società e prendendo posizione ogni qualvolta si metteva in discussione l'uomo e la sua dignità a qualunque stadio della vita. In questo è stata di testimonianza non solo la ventata sempre nuova del Concilio Vaticano II ma anche l'autorevole, umanissima figura di Giovanni Paolo II.



Icona biblica

Istituzione dei Giudici “Benedizione e Consiglio di letro”

Esodo 18,19-22.24

“Ora ascoltami: ti voglio dare un consiglio e Dio sia con te! Tu stà davanti a Dio in nome del popolo e presenta le questioni a Dio. A loro spiegherai i decreti e le leggi; indicherai loro la via per la quale devono camminare e le opere che devono compiere. Invece sceglierai tra tutto il popolo uomini integri che temono Dio, uomini retti che odiano la venalità e li costituirai sopra di loro come capi di migliaia, capi di centinaia, capi di cinquantine e capi di decine. Essi dovranno giudicare il popolo in ogni circostanza; quando vi sarà una questione importante, la sottoporranno a te, mentre essi giudicheranno ogni affare minore.” (...)

Mosè ascoltò la voce del suocero e fece quanto gli aveva suggerito.


Commento

letro è colui che per primo propone che Mosè condivida la propria autorità con altri. (La stessa storia è narrata in Dt 1,9-18 , dove questa compartecipazione avviene dopo il Sinai e per un comando divino). Mosè ora presenta “davanti a Dio” casi che non hanno precedenti ed insegna al popolo le leggi e lo istruisce sugli insegnamenti di Dio. Egli continuerà ad essere il loro maestro facendo loro conoscere la via da percorrere.


Il logo dell’AC diocesana

“La Vela”

Possiamo senz’altro definirlo una SINEDDOCHE , figura letteraria utilizzata per racchiudere una parte al posto del tutto. E –infatti- il nostro logo racchiude diversi significati riportati a seguire:



...rappresenta la lettera “C” di “cattolica” in colore giallo intenso. Il giallo –nella grammatica delle immagini- è un colore caldo che rimanda al calore e alla passione per l’associazione, per la chiesa e per Cristo da parte dei laici della nostra arcidiocesi.



...stà per “I” di “italiana”. Il colore verde chiaro rimanda alla speranza, virtù per la quale i laici di AC sono sempre, continuamente chiamati a renderne ragione. (cfr 1ª Pt 3,15)



Dalla congiunzione dei due segni grafici “C” ed “I” , ne scaturisce una VELA che in una visione d’insieme assume la figura di una BARCA che veleggia verso l’orizzonte in un percorso dinamico, avendo come punto di riferimento il FARO che Cristo rappresenta nella vita. Il dinamismo è il simbolo dell’Eucarestia che non conosce soste (come i verbi “si alzò, depose, prese, si cinse, ecc...” in Gv 13,1-11). Nella parte inferiore è possibile cogliere il mare sullo sfondo e, ancora più sotto, la scritta “Azione Cattolica” con caratteri celesti.



Capitolo 1

Identità dell'Azione Cattolica della Diocesi di Trani-Barletta-Bisceglie e Nazareth

Art. 1

L'Atto Normativo Diocesano (AND) viene formulato nel rispetto dello Statuto (St) e del Regolamento Nazionale di attuazione (RNA) dell'Azione Cattolica Italiana, allo scopo di rendere concrete le scelte di fondo dell'AC: religiosa, democratica, unitaria, educativa e alla luce delle nuove opzioni: diocesanità e missionarietà.

Art. 2

Il presente AND, approvato dall'assemblea diocesana è reso operativo secondo le norme previste dall'art. 21 c. 2 dello Statuto e regola la vita dell'associazione diocesana (art. 22 St), i rapporti con gli organismi previsti (art. 23 St) e i rapporti con gli organismi intermedi: coordinamenti cittadini, associazioni territoriali di base. (cfr. art. 20 c. 4 St)

Art. 3

L'associazione diocesana ha sede in Trani, Via Beltrani, 9 (Palazzo Arcivescovile) – 70059 Trani (BA) ed è rappresentata legalmente dal Presidente diocesano (art. 34 St).

Capitolo 2

L'adesione all'Azione Cattolica

Art. 4

La richiesta di adesione esprime la volontà di una persona di far parte dell'AC e di partecipare alla vita dell'Associazione, Parrocchiale, diocesana e nazionale, condividendone fini e percorsi formativi, incarnandoli nella vita di ogni giorno.

Art. 5

Per i bambini e i ragazzi che intendono aderire per la prima volta all'ACR, è richiesta la sottoscrizione di un genitore (o di chi ne fa le veci).

Art. 6

La richiesta di prima adesione va inoltrata all'Associazione diocesana per il tramite del Presidente parrocchiale (ovvero del Consiglio parrocchiale), previa conoscenza del cammino formativo.

Art. 7



Il versamento della personale quota associativa annuale, nei termini fissati di volta in volta dal Consiglio diocesano, vale conferma per le adesioni successive alla prima.

Art. 8

La procedura prevista dagli artt. 5 e 6 entrerà in vigore dall'anno associativo successivo all'approvazione del presente AND e non ha valore retroattivo.

Art. 9

Ogni socio può declinare la propria volontà di non far più parte dell'ACI comunicando i motivi all'associazione diocesana tramite l'associazione territoriale o il gruppo di appartenenza. Il ritiro ha effetto dalla data di comunicazione all'Associazione.

Art. 10

La mancata conferma annuale entro i termini stabiliti per le operazioni di adesione comporta gli stessi effetti dell'atto di ritiro.

Art. 11

Il Consiglio diocesano, su proposta del Consiglio dell'Associazione territoriale o del gruppo di appartenenza, delibera l'esclusione del socio dall'ACI quando risultano venuti meno le condizioni previste dallo Statuto e dal RNA per l'adesione all'associazione; la decisione deve essere assunta motivatamente e previo contraddittorio con il socio interessato.

Diritti e doveri

Art. 12

La qualità di socio comporta il diritto di prendere parte agli incontri ad esso destinati e di esprimere, ove previsto il proprio voto.

Il socio può formulare proposte in ordine alla vita associativa.

Art. 13

La partecipazione corresponsabile dei soci alla vita associativa comporta il rispetto dell'ordinamento associativo, l'assolvimento degli obblighi in esso definiti.

Regole per il diritto di voto

Art. 14

Il diritto di voto è personale e il suo esercizio non può essere delegato.



Art. 15

Il voto si esprime a scrutinio palese a meno che non si tratti di votazioni per l'elezione o la designazione di persone, per l'accertamento di incompatibilità, di decadenza o di responsabilità personali: in questi casi il voto avviene a scrutinio segreto.

Art. 16

Per esercitare il diritto di voto il socio deve aver compiuto 14 anni (primo anno Giovanissimi).

Elettorato passivo

Art. 17

Sono titolari dell'elettorato passivo tutti coloro che al momento della definizione delle candidature per l'elezione sono:

- soci dell'ACI da almeno due anni consecutivi e
- abbiano compiuto il 18° anno di età.

Art. 18

Si intendono incarichi direttivi gli incarichi associativi di Presidente diocesano e parrocchiale, componente della Presidenza diocesana e Segretario diocesano di Movimenti.

Art. 19

Il mandato conferito agli eletti ha durata triennale ed è sempre rinnovabile tranne per coloro che rivestono incarichi direttivi per i quali è fissato il limite massimo di due mandati consecutivi.

Conferimento degli incarichi direttivi

Art. 20

Si provvede al conferimento degli incarichi direttivi secondo le modalità ed i tempi fissati, nell'ambito delle rispettive competenze, in conformità a quanto stabilito al riguardo dello statuto, del regolamento e dell'atto normativo.

La designazione e la nomina dei Presidenti (Parrocchiali e Diocesano) deve rispettare le seguenti procedure:

1. La proposta di nomina del Presidente Parrocchiale - effettuata dall'assemblea Parrocchiale con la designazione a mezzo di elezione di una sola persona - compete al consiglio parrocchiale (ai sensi dell'art. 19 dello Statuto);

2. La proposta per la nomina del Presidente Diocesano è effettuata dal consiglio Diocesano, con la designazione, a mezzo di elezione, di una terna di aderenti;



3. Le nomine dei Presidenti Parrocchiali e del Presidente Diocesano sono di competenza dal Vescovo Diocesano e vengono proposte dai rispettivi Consigli;

Per quanto non espressamente riportato sull'argomento relativo al conferimento degli incarichi direttivi si rimanda allo Statuto nazionale.

Cessazione dell'incarico direttivo Incompatibilità, ineleggibilità, decadenza

Art. 21

1. Gli incarichi direttivi e gli incarichi di componente dei Consigli (Diocesani e Parrocchiali) sono incompatibili con incarichi Amministrativi Politici e/o Politici.

2. I soci che rivestano incarichi direttivi e di componente dei Consigli (Diocesani e Parrocchiali) in caso di candidatura per le Assemblee elettive del Parlamento europeo, nazionale, delle Regioni e degli altri Enti pubblici territoriali di qualsiasi livello decadono automaticamente dall'incarico ricoperto dalla data dell'accettazione della candidatura.

3. Quanti rivestono incarichi direttivi e gli stessi soci dell'ACI devono evitare che l'Associazione come tale, le sue sedi, la sua rete organizzativa siano coinvolte nelle scelte politiche personali e nella partecipazione a competizioni elettorali.

Art. 22

Nell'esclusivo scopo di agevolare l'impegno di servizio nell'Associazione, le cariche diocesane o parrocchiali di: Presidente e Responsabile di settore, non sono compatibili con altre cariche di responsabilità nell'ambito di Associazioni, Movimenti, Gruppi istituiti non di AC. Ciò nonostante, gli stessi responsabili di AC possono far parte e collaborare con altre realtà associative, pastorali e sociali.

CAPITOLO 3

Articolazione e ordinamento dell'Associazione Diocesana

Introduzione.

- a. L'AND definisce la composizione, le modalità di formazione e le funzioni degli organi associativi diocesani ai sensi dell'art. 22 dello Statuto, nel rispetto dei criteri di cui ai seguenti commi.
- b. La rappresentanza nell'Assemblea diocesana delle Associazioni territoriali, dei gruppi e dei movimenti formalmente costituiti nella Diocesi viene stabilita tenendo conto proporzionalmente dei singoli soggetti collettivi e delle età che costituiscono il tessuto vivo dell'Associazione e della loro consistenza.
- c. In conformità all'art. 22 dello Statuto i membri eletti nel Consiglio diocesano non devono essere inferiori a 12.



- d. La competenza a riconoscere le Associazioni territoriali e i gruppi, a costituire un movimento diocesano, a disporre le diverse forme di collegamento territoriale e a definire le strutture associative intermedie tra Parrocchia e Diocesi spetta al Consiglio diocesano, su proposta della Presidenza diocesana.
- e. Nel Consiglio diocesano sono cooptati gli eletti nel Consiglio nazionale.

Art. 23 - L'associazione diocesana

L'associazione diocesana è costituita da tutti i laici adulti, giovani e ragazzi, che aderiscono all'Azione Cattolica Italiana vivendo l'esperienza associativa attraverso le associazioni territoriali della diocesi.

Art. 24 - Criteri Guida

L'AC Diocesana si impegna a vivere il proprio ministero laicale al servizio della chiesa e della società civile attraverso risposte organizzative adeguate.

Tali risposte tengono conto:

- a) delle scelte operate dall'associazione a livello nazionale e sintetizzate nello Statuto, nel Regolamento e nei progetti formativi;
- b) del contesto ecclesiale e delle scelte che negli anni la chiesa diocesana è venuta maturando;
- c) delle caratteristiche del tessuto sociale culturale locale e della necessità di esserne parte viva ed attiva;
- d) delle scelte, risorse e necessità che l'associazione diocesana esprime a seconda delle situazioni e del contesto di vita.

Art. 25 - L'articolazione Territoriale dell'AC Diocesana

L'Associazione Diocesana si articola in Associazioni Territoriali, di norma riferite alle comunità parrocchiali, e movimenti diocesani.

1. Associazione Territoriale Parrocchiale: è riferita di solito alla comunità parrocchiale, riunisce laici appartenenti alle diverse età e condizioni di vita, come stabilito dagli art. 12, nr. 4, e 23 dello Statuto Nazionale, bambini e ragazzi, giovani e adulti, che nella comunità parrocchiale aderiscono all'ACI, secondo quanto stabilito dal presente AND.

Condizioni e Modalità di Costituzione:

Per la costituzione di una nuova Associazione Territoriale Parrocchiale è necessario quanto segue:

- a. Lo svolgimento di un itinerario formativo della durata di almeno un anno al termine del quale gli stessi laici possono liberamente scegliere di aderire all'ACI. L'itinerario prevede anche la conoscenza dello Statuto, il



Regolamento Nazionale di Attuazione, il presente Atto Normativo Diocesano, il Progetto Formativo. Altresì, vivere le esperienze associative a tutti i livelli.

- b. Una richiesta di “prima adesione”, da parte della comunità parrocchiale nella persona del parroco e di alcuni referenti laici, inoltrata alla presidenza diocesana di AC, ai fini della deliberazione di approvazione del consiglio diocesano.
- c. Gli aderenti all’AC nella nuova Associazione Territoriale di base (parrocchia), possono costituire l’Associazione Parrocchiale, previo cammino assembleare e svolgimento della prima assemblea elettiva parrocchiale, nei tempi concordati con la Presidenza diocesana.
- d. La nuova Associazione Parrocchiale, s’impegna a vivere il cammino di formazione dell’AC – a tutti i livelli : Parrocchiale, Cittadino, Diocesano, Regionale e Nazionale – attraverso gli strumenti che l’AC offre:
 - *La programmazione,*
 - *I testi,*
 - *gli incontri*
 - *le attività formative*
- e. Quando l’Associazione Territoriale è vitale, stabile ed ha carattere di consistenza in almeno un settore, l’espandersi all’altro settore o a gruppi avverrà per naturale crescita, e senza formalità.

2. Gruppo missionario: l’associazione territoriale, può dar vita nel suo ambito, a “Gruppi Missionari” costituiti allo scopo di attuare la missione propria dell’Associazione in rapporto a specifiche condizioni ed esperienze di vita o a particolari ambienti. Più gruppi operanti in diocesi per i medesimi fini in un medesimo ambito possono essere collegati per costituire un movimento diocesano.

Per la costituzione di un gruppo missionario è necessario quanto segue ai fini della deliberazione d’approvazione del consiglio diocesano.

- a. I componenti del gruppo devono essere aderenti all’AC ed abbiano una comprovata formazione associativa ecclesiale.
- b. Uno degli obiettivi primari del gruppo deve essere l’impegno per un’attenzione specifico del territorio: nella chiesa e nel mondo.
- c. Per la sua costituzione, il gruppo deve inoltrare una richiesta di costituzione alla presidenza diocesana di AC. Nella richiesta devono essere indicati i componenti del gruppo con i relativi ruoli e responsabilità ed il progetto di missionarietà. Dopo la costituzione, il gruppo missionario deve darne formale comunicazione alle associazioni territoriali parrocchiali.
- d. Il gruppo deve essere rappresentato da un segretario.

3. Associazioni Interparrocchiali

Qualora lo richiedano possono costituirsi associazioni interparrocchiali che si articolano allo stesso modo delle associazioni Parrocchiali. Gli appartenenti alle Associazioni Interparrocchiali partecipano alla vita dell’Associazione Diocesana e Nazionale, secondo le medesime modalità previste per gli appartenenti



all'Associazione parrocchiale. Spetta al consiglio e alla Presidenza diocesana approvare e regolare il sorgere di tali Associazioni Interparrocchiali offrendo, indicazioni e modalità.

4. Movimenti Nazionali e Diocesani

Ogni Movimento Diocesano di AC è costituito da più gruppi operanti nella diocesi e per i medesimi fini ed il medesimo ambito. La competenza a costituire un movimento diocesano spetta al consiglio diocesano su proposta motivata della Presidenza diocesana, in seguito a richiesta di almeno due gruppi che abbiano le caratteristiche appena indicate. I Movimenti diocesani richiedono almeno un anno di sperimentazione dell'itinerario formativo, a fini dell'approvazione del Consiglio diocesano, previa una presentazione di una relazione concernente le finalità che il movimento vuole perseguire. Il MSAC e MLAC potranno costituirsi a livello diocesano raccordando la relativa normativa con il regolamento nazionale e dei rispettivi movimenti. Le relazioni con FUCI, MEIC e MIEAC, sono regolate dall'articolo 38 dello St. e 36 del RNA. Il Movimento è rappresentato dal segretario, che farà parte dell'assemblea diocesana, e del consiglio diocesano, i base ai criteri di promozione della sua specifica esperienza missionaria e di condivisione della vita associativa.

5. Coordinamento Cittadino / Territoriale

Le associazioni territoriali sono coordinate da un Coordinamento Cittadino o Territoriale. La funzione del Coordinamento ha l'obiettivo di migliorare e concentrare le relazioni tra il livello diocesano e quelli Territoriali e Parrocchiali attuando delle sinergie proprie in funzione dell'attuazione dei programmi diocesani e nazionali. È attento alla realtà religiosa, morale, sociale, politica, culturale della propria città (un osservatorio nel territorio) ed in accordo con il Presidente diocesano realizza attività in risposta alle domande che emergono dal territorio.

Il Coordinamento Cittadino è composto dal:

- . Coordinatore Unitario Cittadino / Territoriale
- . Coordinatori Cittadini / Territoriali di ogni settore
- . I presidenti Parrocchiali
- . I Rappresentanti delle associazioni Territoriali costituiti (come sopra definiti)

Il Coordinamento cittadino viene convocato dal Coordinatore unitario quando se ne ravvisa la necessità ed è presieduto dal Presidente diocesano o dal Coordinatore cittadino di volta in volta da lui delegato.

Il Coordinatore Cittadino/Territoriale: coordina l'associazione a livello interparrocchiale nell'attuazione del programma diocesano ed in costante collegamento con la Presidenza diocesana.

In particolare:



- a. è in stretto rapporto con i Presidenti parrocchiali e con essi coordina la vita delle Associazioni parrocchiali perché possa essere più efficace l'attività associativa cittadina;
- b. convoca il Coordinamento cittadino;
- c. rappresenta il Presidente diocesano.
- d. Il Coordinatore cittadino è eletto dal Consiglio diocesano su proposta del Presidente nel primo Consiglio diocesano utile o durante il triennio, in caso di dimissioni o decadenza o su proposta di un nuovo nominativo da parte del Presidente. I requisiti richiesti per la nomina a Coordinatore cittadino sono i medesimi richiesti per la nomina a Presidente parrocchiale.

Art. 26 - Organi dell'Associazione Diocesana

1. Gli organi dell'Associazione diocesana sono quelli previsti dagli artt. 18 e 22 dello Statuto dell'ACI:
 - a) l'Assemblea diocesana;
 - b) il Consiglio diocesano;
 - c) la Presidenza diocesana;
 - d) il Presidente diocesano.
2. Le riunioni degli Organi di cui ai punti a), b), c) del suddetto comma sono valide solo se è presente la maggioranza degli aventi diritto.
3. Le deliberazioni sono adottate se votate a maggioranza dei presenti.

L'Assemblea Diocesana

Art. 27 - Funzione dell'Assemblea

1. Le funzioni dell'Assemblea diocesana sono descritte all'art. 18.1 dello Statuto dell'ACI; in particolare essa definisce gli obiettivi e le linee programmatiche dell'AC diocesana ed elegge il Consiglio diocesano.
2. L'assemblea diocesana elettiva si organizza, mediante apposito regolamento deliberato dal Consiglio diocesano.
3. Essa è composta da:
 - a) La Presidenza e il Consiglio diocesano uscente;
 - b) Il Presidente parrocchiale e un Delegato per ogni componente presente (adulti, giovani, ACR) nell'Associazione territoriale di base (parrocchia).
 - c) Un ulteriore Delegato per le Associazioni con più di 100 aderenti;
 - d) Il Segretario del MSAC ed altri membri (da tre a nove) eletti dal Congresso diocesano MSAC;
 - e) Il Segretario del MLAC ed altri due membri eletti dal Congresso diocesano MLAC;
 - f) Il rappresentante della FUCI;
 - g) Il rappresentante del MIEAC.



Art. 28

1. Tutti coloro che compongono l'Assemblea diocesana hanno diritto di voto.
2. Il Presidente parrocchiale non può delegare.
3. È ammessa la delega, in via eccezionale, e questa deve essere presentata su apposita credenziale che giunge al Delegato eletto dall'Associazione parrocchiale e controfirmata dal Delegato assente, da chi viene delegato e dal Presidente parrocchiale.
4. La delega può essere fatta ad altro iscritto all'AC della stessa Associazione territoriale di base (Parrocchia), che non sia già Delegato all'Assemblea e solo per il settore o articolazione di appartenenza.
5. Non è ammessa la delega per un numero superiore alla metà dei rappresentanti per ciascuna Associazione territoriale.

Art. 29

Alle Associazioni territoriali di base che non hanno provveduto e tenere l'Assemblea elettiva e ad eleggere il Consiglio parrocchiale per documentati e gravi motivi, può essere consentito, previa autorizzazione della Presidenza diocesana e del Parroco dell'Associazione in esame, di inviare all'Assemblea diocesana elettiva un solo rappresentante con diritto di voto, purché l'Associazione territoriale in questione sia in regola con l'adesione all'ACI per l'anno associativo in corso.

Art. 30

L'assemblea diocesana elettiva, provvede ad eleggere i Delegati all'Assemblea Nazionale o delega al Consiglio diocesano tale elezione, con votazione a maggioranza assoluta.

Art. 31 - Gli organi dell'Assemblea Diocesana

1. Gli organi dell'Assemblea Diocesana sono:
 - l'Ufficio di Presidenza;
 - l'Ufficio di Segreteria;
 - la Commissione "Verifica poteri" / Elettorale;
 - la Commissione Documento Finale.
2. L'Ufficio di Presidenza è composto, su proposta della Presidenza Diocesana uscente, da un Presidente ed un Vice Presidente che regolano la vita dell'Assemblea, propongono l'elezione dell'Ufficio di Segreteria e della Commissione "Verifica Poteri" / Elettorale.
 - 2.1. Compiti specifici del Presidente dell'Assemblea sono:
 - a) aprire e chiudere i lavori assembleari;
 - b) regolare la discussione;
 - c) proclamare le deliberazioni approvate;



d) avviare l'Assemblea diocesana dei ragazzi dell'ACR.

3. L'Ufficio di Segreteria è composto da un Segretario, che si fa coadiuvare da due altri membri, scelti dall'Assemblea su proposta dell'Ufficio di Presidenza. Esso ha il compito di verbalizzare per esteso gli atti dell'Assemblea.

4. La Commissione "Verifica poteri"/ Elettorale è composta da cinque membri: un Presidente coordinatore, un Vicepresidente, un Segretario e due Scrutatori.

4.1. Compiti specifici di detta Commissione sono:

- a) controllare l'elenco ufficiale dei Delegati;
- b) decidere su eventuali ricorsi, in merito a tutte le operazioni elettorali: tali decisioni sono inappellabili;
- c) raccogliere candidature per l'elezione del Consiglio Diocesano e dichiarare l'eleggibilità di ciascun candidato;
- d) compilare le liste dei candidati;
- e) regolare lo svolgimento delle operazioni elettorali;
- f) approntare e vidimare le schede per le operazioni di votazione;
- g) tenere il verbale di tutte le operazioni del seggio;
- h) proclamare gli eletti al Consiglio diocesano.

5. La Commissione Documento Finale è composta da cinque membri: un Coordinatore e da altri quattro componenti l'Assemblea diocesana con il compito di elaborare un Documento che indichi le linee programmatiche per il nuovo triennio associativo.

Il Consiglio Diocesano

Art. 32 - Funzione del Consiglio

Il Consiglio diocesano è responsabile della vita e dell'attività dell'Associazione diocesana di fronte all'Associazione e al Vescovo:

- . assume la responsabilità della vita e delle attività dell'Associazione diocesana in attuazione degli obiettivi e delle linee indicate dall'Assemblea diocesana;
- . propone al Vescovo la nomina del Presidente, secondo le modalità previste dal regolamento nazionale ed elegge gli altri componenti la Presidenza diocesana;
- . elegge, su proposta del Presidente diocesano il segretario, l'amministratore ed i componenti del comitato per gli affari economici che affiancano l'amministratore nella gestione amministrativa;
- . definisce la proposta formativa dell'Associazione diocesana e i documenti di indirizzo per la vita associativa;
- . promuove la pubblicazione e la diffusione della stampa associativa;



- . approva annualmente il bilancio preventivo e il conto consuntivo dell'Associazione diocesana;
- . costituisce commissioni che studino programmi e realizzino iniziative per realtà ritenute particolarmente importanti;
- . dispone la convocazione ordinaria dell'Assemblea diocesana a scadenza triennale e la convocazione straordinaria della stessa quanto necessario.

Art. 33 - Modalità elettive del Consiglio Diocesano

1. All'inizio di ogni triennio l'Assemblea diocesana elegge 21 membri, garantendo che i Delegati votino per tutte le liste e che sia garantita la presenza di uomini e donne (art. 19.4 Statuto ACI). Pertanto i membri eletti saranno così suddivisi:

- n° 7 consiglieri per il Settore Adulti;
- n° 7 consiglieri per il Settore Giovani;
- n° 7 consiglieri per l'articolazione ACR.

2. Le candidature devono essere presentate alla Commissione "Verifica poteri" entro le ore 18,00 del giorno prima, da parte del Consiglio parrocchiale e controfirmate dal Presidente parrocchiale e dai candidati.

3. Ai candidati è richiesta una adeguata conoscenza della vita associativa e che siano aderenti all'Associazione da almeno 2 anni consecutivi.

4. In sede di Assemblea Diocesana, possono essere raccolte ulteriori proposte di candidature, purché sottoscritte da almeno 10 Delegati. Ciascun delegato può sottoscrivere una sola proposta di candidatura.

5. La Commissione "Verifica poteri" provvederà ad affiggere le tre liste (adulti, giovani, ACR) dei candidati al Consiglio diocesano a chiusura della presentazione delle candidature.

Art. 34

1. Ogni elettore avrà una scheda sulla quale poter esprimere massimo tre preferenze per ogni componente l'Associazione (adulti, giovani, ACR). Quindi la scheda sarà composta da tre parti, una per ogni Settore e articolazione e per ciascuna di queste la possibilità di tre preferenze, in modo che sia garantita la presenza di uomini e donne. (art. 19.4 St.)

2. Dopo la verifica della presenza degli aventi diritto entro il termine indicato dall'Ufficio di Presidenza, la Commissione "Verifica Poteri" si trasforma a tutti gli effetti in commissione elettorale.

3. Ciascun elettore dovrà presentare al momento del voto, la lettera credenziale e un documento di riconoscimento.

4. Risulteranno eletti i più votati per ogni singola lista: i primi 7 per il settore adulti; i primi 7 per il settore giovani; i primi 7 per l'articolazione ACR.

5. A parità di voti è eletta la persona della città meno rappresentata.



6. Al termine delle operazioni di voto inizia lo scrutinio delle schede. Viene steso un verbale delle operazioni elettorali, firmato da tutti i membri della commissione elettorale.
7. Compilato il verbale, il Presidente coordinatore della Commissione elettorale proclama in assemblea gli eletti.

Art. 35 - L'approvazione dei documenti assembleari

1. I documenti di indirizzo per il nuovo triennio devono essere approvati dalla maggioranza dei presenti in Assemblea. I documenti sono divisi in parti numerate da votare singolarmente.
2. Sono ammessi emendamenti, che devono essere scritti sugli appositi moduli e presentati all'Ufficio di Segreteria entro i termini indicati dall'Ufficio di Presidenza. Gli emendamenti vengono votati per primi, a partire da quelli più restrittivi. Dopo la lettura dell'emendamento, il proponente può intervenire in difesa dello stesso. Quindi è ammessa la possibilità di una replica contro l'emendamento stesso.
3. Qualora tutti gli emendamenti vengano respinti, si dà lettura della formulazione originaria. Dopo la lettura, è ammesso un intervento contrario e, in risposta, un intervento a favore. Gli interventi vanno prenotati tramite apposito modulo entro i termini indicati dall'Ufficio di Presidenza.
4. Le votazioni avvengono per alzata di mano, utilizzando l'apposito cartoncino, che ogni delegato ritira al momento della verifica dei poteri.

Art. 36 - Elezione del Presidente e della Presidenza diocesana

1. Il Consiglio diocesano eletto si riunisce entro otto giorni dall'Assemblea. È presieduto dal consigliere più anziano di età ed individua una terna di nominativi da proporre al Vescovo per la nomina del Presidente diocesano, ai sensi dell'art. 22.1 dello Statuto e dell'art. 10 del RNA.
2. Ogni Consigliere può esprimere una sola preferenza.
3. Per le prime due votazioni sono necessari i voti dei due terzi dei consiglieri aventi diritto. Nella terza votazione è sufficiente la maggioranza assoluta, poi sarà sufficiente la maggioranza relativa. In caso di parità, prevale il più anziano di età.
4. Per l'elezione dei membri della Presidenza diocesana, il Consiglio diocesano – presieduto dal Presidente diocesano – elegge su proposta dello stesso Consiglio, da due a quattro Vice presidenti (preferibilmente un uomo e una donna per ciascun settore) di cui:
 - a. massimo 2 per il settore giovani,
 - b. massimo 2 per il settore adulti,
 - c. e massimo un Responsabile ed un vice-responsabile dell'ACR.



5. Il Consiglio su proposta del Presidente, elegge inoltre: il Segretario diocesano, l'Amministratore diocesano e il Comitato per gli Affari Economici, secondo quanto stabilito dall'art. 34 dello Statuto dell'ACI. Della presidenza diocesana fanno parte, gli Assistenti diocesani.

La Presidenza diocesana

Art. 37 - Funzioni

La Presidenza diocesana garantisce unità e collegialità nello svolgimento delle attività della vita associativa.

Promuove lo sviluppo della vita associativa, attraverso la partecipazione e la valorizzazione di ogni sua componente ai vari livelli, e ne garantisce l'unità; cura la programmazione organica e coordina l'attività associativa, in attuazione degli obiettivi e delle linee programmatiche decise dall'Assemblea diocesana e nel quadro degli indirizzi e decisioni assunti dal consiglio diocesano; cura la comunione con le comunità ecclesiali e con gli organismi preposti dal Vescovo all'attuazione di specifici compiti, in particolare con la consulta dell'apostolato dei laici; assicura la stabile collaborazione con l'Associazione nazionale.

Il Presidente Diocesano

Art. 38 - Funzioni

Il Presidente diocesano è il segno dell'unità dell'Associazione diocesana, promuove e coordina l'attività associativa curando la piena collaborazione con il vescovo, con la comunità diocesana e con l'associazione nazionale; garantisce l'unitarietà e la collegialità dell'associazione; convoca e presiede la Presidenza, il Consiglio e l'Assemblea diocesani.

Gli Assistenti spirituali

Art. 39

1. Gli Assistenti spirituali diocesani sono nominati dal Vescovo all'inizio di ogni triennio e partecipano alla Presidenza diocesana e al consiglio diocesano.

2. Gli Assistenti spirituali parrocchiali sono i Parroci, salvo diverse disposizioni del Vescovo. Essi partecipano ai lavori della presidenza parrocchiale e del consiglio parrocchiale.

3. A concreta attuazione dello Statuto e del RNA, si precisa che:

a. l'organizzazione di iniziative riguardanti la formazione e la crescita degli associati va concordata tra l'Assistente parrocchiale o diocesano (unitario o di settore) e la presidenza parrocchiale o diocesana o i responsabili di settori.

b. È inoltre di competenza dell'Assistente almeno l'approvazione definitiva della parte religioso-liturgico-spirituale di ogni celebrazione.



c. Gli Assistenti diocesani si riuniscono unitariamente almeno tre volte l'anno, in particolar modo:

- . a settembre per la programmazione spirituale;
 - . a livello diocesano con il Vescovo e tutti gli Assistenti spirituali parrocchiali;
 - . a giugno, in vista dei campi scuola. A questa riunione partecipano anche i Presbiteri che assisteranno i diversi campi scuola.
- Altre riunioni avvengono su richiesta di uno degli Assistenti o della Presidenza diocesana.

Capitolo 4

Ordinamento delle Associazioni territoriali parrocchiali

Art. 40 - Associazione territoriale parrocchiale

L'Associazione territoriale parrocchiale è costituita da tutti i laici, adulti, giovani e ragazzi, che aderiscono all'Azione Cattolica Italiana vivendo l'esperienza associativa attraverso quella Associazione territoriale. È il luogo ordinario di vita e di esperienza associativa ed è segno di unità e di comunione da condividere nell'ambito della comunità parrocchiale e diocesana.

Art. 41 - Organi

Organi dell'Associazione territoriale parrocchiale sono:

- . l'Assemblea
- . il Consiglio
- . la Presidenza
- . il Presidente

Assemblea parrocchiale

Art. 42 - Funzione dell'Assemblea

Indica le linee programmatiche e le proposte di cammino, da offrire al Consiglio parrocchiale AC che ne favorirà l'attuazione, e ne verificherà la realizzazione. Si riunisce anche nel corso dell'anno associativo per particolari momenti formativi. L'Assemblea parrocchiale all'inizio del triennio associativo elegge i nuovi consiglieri, in rappresentanza delle diverse componenti dell'Associazione.



Art. 43 - Costituzione e validità dell'Assemblea parrocchiale

L'Assemblea Parrocchiale è composta da tutti gli aderenti all'associazione parrocchiale che abbiano compiuto il 14° anno d'età. I ragazzi dell'ACR sono rappresentati dai loro educatori.

L'Assemblea parrocchiale, in caso di necessità, può essere convocata dalla Presidenza diocesana.

All'Assemblea Parrocchiale partecipano come uditori e a titolo consultivo i genitori dei ragazzi dell'ACR. Per le Assemblee Diocesane si rimanda al capitolo 6 del presente Atto Normativo.

Alle Assemblee elettive parrocchiali deve intervenire un rappresentante delegato dalla presidenza Diocesana pena la nullità delle stesse assemblee.

L'Assemblea prima di procedere alla votazione deve indicare su proposta del consiglio uscente il numero dei consiglieri da eleggere (da un minimo di quattro a un massimo di dieci) in modo da essere rappresentativo di tutte le componenti dell'Associazione.

La proposta è approvata se ottiene i voti della maggioranza assoluta dei presenti. Se nessuna proposta raggiunge in quorum è confermato il numero dei consiglieri uscenti.

Art. 44 - Svolgimento delle elezioni

Ogni socio riceverà tre schede:

- . una per l'elezione del Presidente parrocchiale;
- . una per l'elezione dei Consiglieri;
- . una per l'elezione dei rappresentanti all'assemblea diocesana (uno per settore o articolazione. Ogni 100 aderenti all'associazione parrocchiale scatta un ulteriore rappresentante all'assemblea diocesana).

Ogni socio dispone di due voti di preferenza per ogni singola lista (adulti, giovani, educatori ACR).

Risulteranno eletti i maggiori suffragati, due per ogni settore e articolazione e i posti rimanenti saranno assegnati in base al numero di preferenze senza tener conto del settore o articolazione.

L'elezione è valida se ha la metà più uno degli aventi diritto.

Il Presidente parrocchiale eletto dall'assemblea viene proposto al Vescovo dal Consiglio parrocchiale.

Art. 45 - Il Consiglio Parrocchiale

Il Consiglio parrocchiale neo-eletto viene convocato dal neo-eletto Presidente parrocchiale entro una settimana dalla proclamazione dei risultati. Di tale convocazione viene data comunicazione alla Presidenza diocesana che vi partecipa con un suo delegato.

Il Consiglio parrocchiale, elegge i responsabili di settore (adulti, giovani, ACR). Inoltre procederà ad individuare e nominare gli animatori-educatori di settori,



il segretario e l'economista aventi tutti potere consultivo. Del consiglio fanno parte gli Assistenti spirituali parrocchiali.

- Funzione

Il Consiglio parrocchiale è responsabile della vita e delle attività dell'Associazione parrocchiale nei confronti dell'Assemblea e della comunità cristiana. In particolare:

- . assume la responsabilità unitaria della vita associativa;
- . esegue le decisioni dell'assemblea;
- . studia e cura le iniziative associative;
- . promuove e coordina le attività dei gruppi
- . partecipa attivamente alle iniziative promosse dal Consiglio e dalla Presidenza diocesana;
- . controlla la gestione amministrativa dell'associazione e approva annualmente il rendiconto economico e finanziario.

Art. 46 - Presidenza parrocchiale

La Presidenza parrocchiale garantisce unità e collegialità nello svolgimento delle attività della vita associativa.

Promuove lo sviluppo della vita associativa, attraverso la partecipazione e la valorizzazione di ogni sua componente ai vari livelli, e ne garantisce l'unità; cura la programmazione organica e coordina l'attività associativa, in attuazione degli obiettivi e delle linee programmatiche decise dall'Assemblea parrocchiale e nel quadro degli indirizzi e decisioni assunti dal Consiglio parrocchiale; cura la comunione con la comunità ecclesiale e con gli organismi di pastorale; assicura la stabile collaborazione con l'Associazione diocesana.

- Composizione, elezione e lavori

La Presidenza parrocchiale è composta dal Presidente parrocchiale, dai responsabili di settore (Adulti, Giovani e ACR), dal segretario, dall'amministratore, e dall'assistente spirituale parrocchiale. La presidenza è eletta dal Consiglio parrocchiale secondo le modalità indicate dal presente AND. I lavori sono promossi e coordinati dal Presidente parrocchiale in stretta comunione con i membri della Presidenza.

Art. 47 - Il Presidente parrocchiale: Funzione, elezione e nomina

Il Presidente parrocchiale è il segno dell'unità dell'associazione parrocchiale, promuove e coordina l'attività associativa curando la piena collaborazione con l'assistente, con la comunità parrocchiale, con l'associazione diocesana ed è membro del Coordinamento cittadino AC. Garantisce l'unitarietà e la collegialità dell'associazione, convoca e presiede la Presidenza, il Consiglio e l'Assemblea parrocchiale. Nella sua attività è coadiuvato dai responsabili di settore (Adulti,



Giovani e ACR), dal segretario e dall'amministratore; è designato dal Consiglio parrocchiale; la nomina del Presidente parrocchiale è di competenza del Vescovo.

Capitolo 5

Gestione amministrativa

Art. 48

L'Associazione non persegue fini di lucro per cui deve far fronte alle necessità economiche traendo i mezzi economici dalle seguenti attività:

- a. dalle quote associative degli iscritti;
- b. da contributi e lasciti erogati da: Enti pubblici e privati, da organismi internazionali e da privati;
- c. da rimborsi derivanti da convenzioni;
- d. da contributi eventualmente elargiti da Fondazioni diverse;
- e. quote rivenienti da partecipazioni degli aderenti ad attività quali: esercizi spirituali, week-end formativi, giornate assembleari, campi scuola incontri nazionali, ecc...
- f. da progetti in chiave educativa e missionaria che possono beneficiare di contributi pubblici.

Art. 49

Le quote associative di ciascun socio sono destinate al finanziamento e funzionamento delle attività dell'AC con riguardo all'Associazione nazionale ed a quella diocesana di riferimento.

Art. 50

Il Consiglio diocesano con cadenza annuale stabilisce la misura del contributo associativo, disciplina il sistema di raccolta definendo sia la quota di competenza dell'AC nazionale che quella di competenza dell'AC diocesana distinta per settori di iscritti.

Art. 51

La misura del contributo va stabilita in occasione dell'approvazione del bilancio preventivo, tenuto conto delle linee programmatiche ed in considerazione della situazione economica dell'Associazione nel rispetto dei criteri di trasparenza. Il consiglio diocesano, in via del tutto eccezionale, può chiedere agli iscritti, e limitatamente al settore adulti, un contributo volontario vincolato a peculiari iniziative.

Art. 52

L'Associazione diocesana può promuovere e partecipare a Fondazioni, Associazioni, Enti o Cooperative onlus, in qualità di fondatore o di socio. In tal caso il consiglio diocesano regolamenterà la partecipazione.



Art. 53

La Presidenza diocesana cura la gestione amministrativa ed economica dell'Associazione attraverso l'operato dell'Amministratore.

Il consiglio diocesano nomina un Comitato per gli affari economici formato dall'Amministratore diocesano e da due soci esperti con parere a carattere consultivo, per sostenere lo stesso Amministratore in particolari occasioni.

Art. 54

L'Amministratore convoca il Comitato per gli affari economici ogni volta che lo ritiene opportuno ed almeno due volte l'anno.

In particolare quando deve:

- . redigere il bilancio preventivo e consuntivo;
- . redigere l'inventario;
- . preventivare programmi ed impegni che comportino gravosi oneri per l'Associazione.

Il tutto da sottoporre all'approvazione del Consiglio diocesano.

Il Consiglio diocesano decide i criteri e le modalità per l'acquisto di beni e servizi.

Art. 55

In caso di scioglimento o di chiusura dell'Associazione, a norma dello statuto nazionale, il patrimonio si devolve ad Enti o Associazioni che abbiano analoghe finalità.

Capitolo 6

Norme transitorie e finali

Art. 56 - Modifiche dell'Atto Normativo

1. Ogni modifica al presente Atto Normativo, deve essere approvata dall'Assemblea diocesana validamente costituita con la presenza dei due terzi degli aventi diritto e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

2. Gli articoli riguardanti le norme di funzionamento della Presidenza e del Consiglio, nonché, la indizione dell'assemblea, possono essere modificati qualora il Consiglio diocesano riceve dalla Assemblea il mandato per poter effettuare tali modifiche.

3. L'Assemblea diocesana delega il Consiglio diocesano, a recepire eventuali richieste di modifica al presente Atto Normativo Diocesano che il Consiglio Nazionale potrà richiedere.

Art. 57 - Norma di rinvio

Per tutto quanto non disciplinato dal presente Atto Normativo, si fa riferimento allo Statuto dell'Azione Cattolica Italiana, al Regolamento nazionale di attuazione, nonché alle norme del Codice civile, delle altre leggi in materia di associazioni e del Codice di Diritto Canonico.